

COMUNE DI CASIER



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Approvato con delibera di C.C. n.17 in data 10 aprile 2019

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione

Art. 13 - Trattamenti in prossimità dei corpi idrici

Art. 14 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle piste ciclopedonali

Art. 15 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni

Art. 15 bis – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle arnie da apicoltura

Art. 16 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

Art. 17– Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

Art. 18 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Art. 19 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 20 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

Art. 21 – Entrata in vigore

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

Tavola 1 – Allegato A – Planimetria delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale privato e pubblico.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con la salute del cittadino e la salvaguardia dell'ambiente.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (P.A.N.), di cui al D.M. 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la protezione del territorio e la difesa di determinate aree frequentate dalla popolazione.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 2 – Definizioni

1. Ambiente urbano: ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
2. Insediamenti isolati: Aree destinate alla residenza, esterne ai centri urbanizzati.
3. Aree agricole: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività

produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

4. Verde urbano: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
5. Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
3. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Nella cartografia (allegato A) sono delimitate le aree oggetto d'interesse:

- a) Ambienti urbani (centri abitati),
- b) Verde urbano (aree verdi): parchi, giardini pubblici e Parco del Sile,
- c) Aree frequentate da gruppi vulnerabili (minori, anziani, disabili): campi sportivi, plessi scolastici, strutture sanitarie e assistenziali, cimiteri.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a) verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c) non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d) in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) prescritti.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;

- d) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
 5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).
 6. La distribuzione del prodotto erbicida deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree e compresi i vigneti è consentita solo sotto chioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate e le capezzagne.

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione individuate dall'Amministrazione comunale ***nella planimetria allegata con il colore blu (aree frequentate da gruppi vulnerabili) e con il colore verde (aree verdi)***, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del P.A.N.
3. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.
4. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica ed è inoltre vietato l'impiego del Glifosato.

5. Qualora si debba eseguire un trattamento fitosanitario ad un arbusto o più situato in ambiente urbano è necessario durante e almeno 48 ore dopo il trattamento l'apposizione di appositi cartelli che segnalano l'utilizzo del prodotto fitosanitario. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento CE n. 1107/09;
 - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli che non riportino in etichetta le seguenti frasi di pericolo: H332, H312, H302, H330, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H351, H318, H334, H317, H372, H373, H360F, H360D, H361f, H361d, H362 H341 (art. A5.6.2 del P.A.N.).

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Nelle aree cimiteriali e loro aree di servizio, sarà promosso un approccio di difesa integrata, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di sostituire i trattamenti diserbanti con mezzi fisici o alternativi. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del D.M. 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione

1. Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (quali parchi e giardini

pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture) individuate dall'Amministrazione comunale ***nella planimetria allegata con il colore arancione (aree urbane – centri abitati)***, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del D.M. 22 gennaio 2014.

2. Nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale ***nella planimetria allegata con il colore blu (aree frequentate da gruppi vulnerabili) e con il colore verde (aree verdi)***, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 80 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del D.M. 22 gennaio 2014.

3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a) Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

b) Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

4. Nelle aree dall'Amministrazione comunale ***nella planimetria allegata con il colore blu (aree frequentate da gruppi vulnerabili) e con il colore verde (aree verdi)*** di cui al comma 2 la distanza di 80 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 30 (trenta) metri al ricorrere delle misure di contenimento di cui al comma 3.

5. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

6. È vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari in aree adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia in presenza degli utenti.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti), come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55;
 - c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
8. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

Art. 13 - Trattamenti in prossimità dei corpi idrici

1. In prossimità dei corpi idrici principali (corsi d'acqua pubblici e consortili) si dovranno rispettare le distanze minime indicate in etichetta.
2. Al fine di prevenire il ruscellamento o la deriva di prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e di migliorare lo stato ecologico della rete idrografica, nelle aree coltivate contigue ai corpi idrici è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico ad una distanza inferiore a 5 metri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine.

Art. 14 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle piste ciclopedonali

1. Considerando il crescente utilizzo delle piste ciclopedonali da parte di fasce deboli o vulnerabili della popolazione, va posta particolare attenzione alla esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari in prossimità di tali infrastrutture pubbliche.
2. Nelle aree coltivate contigue alle piste ciclopedonali è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore a 3 metri dal sedime della pista ciclopedonale.
3. Qualora l'area coltivata sia posta a distanza inferiore a 3 metri dal sedime della pista ciclopedonale, in tale fascia il trattamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a mano, oppure solo verso l'interno del filare, oppure con irroratrice a tunnel.

Art. 15 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a) Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento con un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel;
 - nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.
 - b) Nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1,5 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso, comunque, si dovrà evitare qualsiasi fenomeno di deriva nelle abitazioni e relative aree di pertinenza; inoltre la distanza di cui al secondo comma non potrà mai essere inferiore a 15 metri dal fabbricato d'abitazione.

Art 15 bis - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle arnie da apicoltura

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 100 m dall'area in cui sono presenti le arnie per apicoltura dalle ore 6:00 alle ore 20:00.

Si vieta inoltre l'utilizzo di prodotti fitosanitari neonicotinoidi in qualunque orario della giornata ed in qualsiasi fase vegetativa della pianta (*European Breekeeping Coordination: Effetti cronici e non letali sulle api: è stato dimostrato che l'imidacloprid (PF neonicotinoico) ha effetti sul comportamento, oltre ad avere effetti fisiologici e sul metabolismo delle api. Infatti, anche dosi molto basse di neonicotinoidi*

possono colpire indirettamente la popolazione delle api, causando disorientamento, incapacità di tornare all'alveare, riduzione della capacità di approvvigionamento, difficoltà della memoria e dell'apprendimento, incapacità di comunicare con la colonia, incapacità di nutrire la prole, diminuzione dell'efficienza metabolica e indebolimento del sistema immunitario delle api).

Art. 16 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Art. 17– Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 18 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
3. In conformità dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.

Art. 19 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (art. 650 del Codice Penale).

Art. 20 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

Le somme riscosse dal Comune a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, della L.R. 18 agosto 2007 n. 23, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

